

rot. n. CPI/010

Limitazioni alle emissioni delle pm 10

La Regione Marche ha varato due nuovi provvedimenti

La Regione Marche ha rinnovato le ordinanze di indirizzo fornite ai Comuni per conseguire, attraverso appositi divieti, la riduzione delle emissioni di Polveri sottili nell'aria. La misura intende quindi contenere gli effetti dell'inquinamento atmosferico che in questi giorni, a causa delle condizioni climatiche, sono maggiormente presenti nell'aria (delibere n. 1064 del 30/11/2015 e n. 1212 del 30/12/2015).

Va evidenziata comunque anche dalle relazioni contenute nelle delibere che si è registrata una sostanziale riduzione dei superanti sia per la crisi economica che per gli interventi effettuati sui mezzi, sui sistemi di riscaldamento e dalle imprese stesse. Questi interventi hanno portato a pochi casi di superamento: tuttavia, secondo la Regione, questi superamenti non debbono comunque avvenire.

Questa normativa, al pari di quella emessa negli anni precedenti, interessa tutti non solo come abitanti delle Marche ma anche come Associazione per le Categorie interessate nell'espletamento della loro attività: per questo invitiamo tutti a porre la **dovuta attenzione** ai documenti allegati come ad esempio l'art. 6 pagg. 19-21 della delibera n. 1064 del 30/11/2015.

Grazie alle costanti azioni intraprese da Confartigianato, nettamente contraria al provvedimento, la Regione Marche ha modificato i sistemi di rilevazione con la riduzione dei comuni coinvolti dai divieti in oggetto.

Nonostante ciò attualmente, le nuove ordinanze di indirizzo sopra citate per divenire operative debbono essere adottate dai singoli comuni. La Confartigianato ha richiesto l'elenco dei comuni che nello scorso anno hanno pubblicato le delibere dei divieti così da verificare ed informare le imprese con puntualità: le delibere risultano adottate da circa il 50% dei comuni interessati.

L'azione della Confartigianato su questo tema ha portato importanti risultati che hanno permesso una riduzione degli adempimenti inizialmente previsti (vedi il settore ristorazione con la seconda delibera di dicembre 2015): tale impegno sindacale continuerà con una pressione nei confronti dei Comuni

che dovranno decidere se e in quali aree applicare le limitazioni alle emissioni e quindi i divieti.

Le imprese sono invitate a porre attenzione anche alla seconda delibera sulle limitazioni alle **pizzerie, forni e ristoranti** con l'obbligo per gli stessi di **comunicare al comune** di riferimento i dati tecnici del **forno a legna**. Allo scopo alleghiamo una comunicazione tipo.

Inoltre, per opportuna conoscenza trasmettiamo in allegato le due delibere della Giunta Regionale Marche n. 1064 e n. 1212 e che hanno per oggetto *Provvedimenti contingenti 2015/2016 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei comuni della zona costiera e valliva* e che prevedono:

- 1- misure relative al traffico urbano;
- 2- misure relative alle attività produttive;
- 3- misure relative al riscaldamento degli uffici pubblici e privati;
- 4- obblighi degli Enti competenti;
- 5- categorie veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione stradale;
- 6- veicoli speciali;
- 7- eccezioni al divieto di circolazione;
- 8- elenco delle zone urbane interessate.

Di seguito alcuni dettagli del provvedimento

Riportiamo di seguito i principali punti del provvedimento

5. Decorrenza e durata. Le limitazioni alla circolazione entreranno in vigore dopo l'adozione da parte del Comune e dureranno normalmente **fino al 15 maggio 2016**.

E' vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono. Le misure riguardanti il traffico stradale si applicano nelle zone urbane che i Sindaci perimetreranno.

Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione su strada.

4.4.1. Veicoli ordinari.

- Autovetture diesel pre Euro, Euro 1, euro 2 senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro ed Euro 1 e 2, senza FAP;
- veicoli pesanti > 7,5 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, 2, senza FAP;
- veicoli pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza FAP;
- trattori stradali pesanti > 14 di MTT diesel pre Euro e Euro 1, 2, senza FAP;
- motocicli > 50 cm³ 2 tempi pre Euro; - ciclomotori < 50 cm³ pre Euro.

Veicoli speciali:

- Mezzi agricoli; - macchine operatrici: E' consentito l'utilizzo > vedere l'ordinanza a pag. 18

Eccezioni al divieto di circolazione.

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo: - automezzi per il trasporto pubblico:

- taxi e veicoli NCC fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia, delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso, **auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;**
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro, veicoli per i trasporti dei disabili, veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno, veicoli dualfuel (con motori diesel + metano eccettuati gli euro 0 oppure pre euro). Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

Articolo 6 Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole).

6.1. Le limitazioni e le prescrizioni per le attività produttive entreranno in vigore dalla ordinanza comunale e dureranno fino al 15 maggio 2016, e saranno in vigore per tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.3. Le misure inerenti si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nell' agglomerato urbano circostante, che verrà perimetrato dai Sindaci. Tutte le attività produttive, site nei luoghi di applicazione di cui al presente articolo, autorizzate alle emissioni in atmosfera, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

6.5. Combustione di biomasse. Le attività produttive, incluse quelle di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, site nei luoghi di applicazione di cui all'articolo 6.3, che utilizzano la combustione di biomasse, dovranno essere dotate di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili, che eliminino almeno il 50% delle polveri sottili PM/10 (Ridotta dall'80% con la delibera 1212 del 30.12.2015).

Articolo 6 Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

Le limitazioni e le prescrizioni relative alla combustione per riscaldamento negli edifici pubblici e privati dureranno **fino al 15 maggio 2016**, e saranno valide dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. Le misure su dette si applicano negli stessi luoghi in cui si applicano le misure inerenti al traffico, nonché nell'intero agglomerato urbano circostante, nonché nelle zone urbane, industriali, artigianali, che verranno perimetrare dai Sindaci.

Articolo 12 Permessi temporanei di transito

11.1. Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni alla circolazione imposte nel suo territorio, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive, esclusivamente con le seguenti formalità, esclusivamente alle seguenti condizioni e per i seguenti veicoli commerciali:

a/b) il permesso temporaneo avrà forma scritta e stabilirà la durata e potrà essere rinnovato;

c) veicoli commerciali leggeri diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro1 senza FAP, e veicoli pesanti fino a 14 t. esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli;

d) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi all'interno delle aree a circolazione limitata;

e) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel senza FAP pre Euro ed Euro 1, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti

alimentari e prodotti petroliferi all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 3;

i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale.

Articolo 12 Misure speciali per le vie di accesso e di uscita riguardanti il Porto di Ancona

12.1. Le misure riguardano esclusivamente i veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, diretti al Porto di Ancona per imbarcarsi o per trasportare merci da imbarcare, o da esso provenienti in quanto sbarcati, o in quanto vi hanno caricato merci sbarcate.

12.2. Divieto di circolazione per le intere ventiquattro ore dell'intera settimana per la durata stabilita nell'art. 5.01, per i veicoli di qualunque MTT diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP. Saranno pertanto in violazione i conducenti dei suddetti mezzi in circolazione sulle vie di accesso al Porto di Ancona e sulle vie di uscita dal medesimo, situate nei luoghi della Città di Ancona di cui all'art. 5.03, ed in particolare in Via Conca, dalla cui documentazione di carico risultino le suddette destinazione o provenienza. Nessun limite alla circolazione delle altre categorie di veicoli commerciali da trasporto merci per la stagione autunno inverno 2015 – 2016.

I veicoli commerciali da trasporto merci che, in virtù delle norme speciali di cui al presente articolo, sono esentati dalle limitazioni generali di cui all'art. 5, devono essere muniti di adeguata documentazione comprovante il servizio di trasporto dal Porto di Ancona o per il medesimo, come ad esempio documenti di accompagnamento delle merci o buoni o ordini di carico, CMR e similari.